

Scrutini e valutazioni

(02.04.2010)

Dopo avere abrogato espressamente gli articoli 78 e 79 del regio decreto 653/25, disposta con l'allegato alla legge di conversione 9/2009 del decreto-legge 200/2008, il Legislatore ci ha ripensato ed ha "resuscitato" le stesse disposizioni tramite un apposito decreto legislativo (si veda l'art. 1, comma 2 del D.Lgs.179/2009).

Conseguentemente, le disposizioni sul voto di condotta e di consiglio, ivi compresa quella che attribuisce la prevalenza del voto del presidente del consiglio di classe in caso di parità, sono da considerarsi pienamente in vigore.

Si confronti la Nota ministeriale 1 aprile 2010, prot. n. 2532. R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

(24.03.2010)

Dal 16 dicembre 2009 non sono più in vigore (1) gli artt. 78 e 79 del regio decreto 653/25.

L'art. 78 regolava il voto di condotta e l'art. 79 fissava la disciplina della formazione delle decisioni dei consigli di classe circa l'attribuzione dei voti ai singoli alunni.

La procedura consisteva nella previa proposta motivata dei docenti delle singole discipline e nella successiva approvazione-non approvazione da parte del consiglio di classe.

La disposizione in parola recava anche la regola della prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

L'intera materia è stata assorbita nelle competenze delle istituzioni scolastiche per effetto dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica, ferme le disposizioni di legge in vigore.(2)

(1) Cfr.art.2 del decreto legge 200/2008 convertito con legge 9/2009.

(2) Il parere dell'USP di Cosenza